

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
oooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

25 MAR. 2005

25 MAR. 2005

ADDI' \_\_\_\_\_ NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRETAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Dopato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI  
 .....OMISSIS

ASSENTI: SIMEONI - AUGELLO - CIOCCHETTI - IANNARILLI -  
ROBILOTTA -

DELIBERAZIONE N. - 395 -

**OGGETTO:**

Rinnovo dell'affidamento all'INPS dell'esercizio della funzione concessoria in materia di trattamenti economici di invalidità civile, occità e sordomutismo per il triennio 15/4/2005 - 14/4/2008



395 25 MAR. 2005

Oggetto: "Rinnovo dell'affidamento all'INPS dell'esercizio della funzione concessoria in materia di trattamenti economici di invalidità civile, cecità e sordomutismo per il triennio 15/4/2005 - 14/4/2008"

LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali ~~di concerto~~ con l'Assessore al Personale

VISTO l'art. 130, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, col quale sono state conferite alle Regioni le funzioni di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili;

VISTA la legge regionale n. 14/1999, art. 151 comma 1 lettera h, con la quale sono state attribuite ai Comuni le funzioni relative alla concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili;

VISTO il D.P.C.M 22/12/2000 pubblicato sulla G.U. del 21/2/2001, n. 31 e il successivo decreto del 15/6/2001;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Regionale 30/1/2001 n. 136 si è stabilito che, nelle more della definizione degli A.T.O. previsti dall'art. 10 della L.R. n. 14/1999, le suddette funzioni sono gestite dai comuni capoluogo anche per conto degli altri comuni della corrispondente provincia, previa delega da conferirsi con apposita convenzione, utilizzando le risorse umane e finanziarie ad essi assegnate col predetto D.P.C.M. 22/12/2000;

PRESO ATTO che la legge 23 dicembre 2000 n. 388 all'art. 80, comma 8, riserva alle regioni la facoltà di prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile possa essere esercitata dall' INPS, a seguito della stipula di specifici accordi tra le Regioni medesime e il predetto Istituto, destinando allo stesso, per il periodo di durata dell'esercizio della potestà concessiva, le suddette risorse derivanti dai provvedimenti attuativi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 112/1998;

VISTA la L.R. n. 40/2001, di modifica della L.R. n. 14/1999, con cui si stabilisce che, in deroga alle disposizioni di cui all' art. 151, comma 1, lettera h), della citata legge, la Regione stipula un apposito accordo con l'INPS per l'esercizio in via transitoria delle funzioni in materia di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 80, comma 8, della legge n. 388/2000, impegnando anche l'Istituto ad assicurare un servizio che tenga conto delle necessità degli utenti, promuovendo le iniziative più opportune per il miglioramento del servizio stesso;

RICHIAMATE le proprie Deliberazioni n. 376 del 28/3/2002, n. 299 del 11/4/2003 e n. 308 del 16.4.2004 con le quali è stato affidato all'INPS in via transitoria, per la durata di un anno per ognuna, l'esercizio delle funzioni in argomento e sono stati approvati i relativi schemi di convenzione;

*Handwritten initials*

*Handwritten signature*

395 25 MAR. 2005

RICHIAMATE le convenzioni stipulate rispettivamente con Reg. Cron. N. 1351 del 18/4/2002, Reg. Cron. n. 3190 del 7/5/2003 e Reg. Cron. 4257 del 3.5.2004, con le quali si disciplinava il suddetto affidamento delle funzioni concessorie in materia di invalidità civile, cecità e sordomutismo per la durata di un anno per ognuna (dal 15/4/2002 al 14/4/2003 la prima, dal 15/4/2003 al 14/4/2004 la seconda e dal 15/4/2004 al 14/4/2005 la terza);

DATO ATTO che con successivi protocolli d'intesa sottoscritti tra la Regione l'INPS ed i cinque Comuni capoluogo di provincia, si concordavano modalità di collaborazione finalizzate alla migliore organizzazione del servizio, prevedendo in particolare che detti Comuni assegnassero alle dipendenze funzionali dell'INPS il personale dello Stato ad essi trasferito col richiamato D.P.C.M. 22/12/2000, come prescritto dall'art. 80, comma 8, della Legge n. 388/2000 e dall'art 3 della L.R. n. 40/2001;

DATO ATTO, inoltre, che in relazione al precedente affidamento relativo al periodo 15/4/2004-14/4/2005, in attuazione della D.G.R n. 308 del 16/4/2004, è stata utilizzata la somma di euro 450.000,00 in favore dell'INPS per le attività connesse alla prosecuzione ed al miglioramento del servizio nel suo complesso e per le spese connesse al trasloco delle pratiche dalla sede di Viale Ostiense in Roma, e una ulteriore somma pari ad euro 210.000,00 da assegnare ai comuni capoluogo per essere destinata all'incentivazione del personale messo a disposizione dell'INPS, per le attività volte all'azzeramento dell'arretrato, sulla base di appositi progetti di produttività da concordare tra i comuni capoluogo e l'INPS;

ATTESO CHE con l'art. 6 della legge regionale del 13 settembre 2004 n. 11 di modifica degli artt. 149 e 151 della legge regionale n. 14/99, la Regione Lazio si è riappropriata delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili avvalendosi, mediante la stipula di specifica convenzione, dell'INPS, ai sensi dell'art. 80, comma 8 della Legge 23 dicembre 2000 n.388;


PRESO ATTO CHE il suddetto art. 6 della Legge Regionale 11/2004 prevede che:

- i comuni destinatari delle risorse umane e finanziarie derivanti dai provvedimenti attuativi dell'art.7 del Dlgs 31/3/1998 n.112 debbono trasferire tali risorse alla Regione a decorrere dalla data di stipula della convenzione con l'INPS e, in particolare, con la medesima decorrenza, il personale dovrà essere inquadrato nel ruolo del personale della Giunta Regionale nelle categorie e nelle posizioni economiche corrispondenti a quelle di provenienza ed utilizzato, anche in posizione di comando, presso le sedi INPS;
- la Regione può destinare una quota del Fondo per l'attuazione del piano socio - assistenziale regionale per il miglioramento del servizio relativo alla gestione delle funzioni e dei compiti di che trattasi;

RILEVATO che la gestione delle funzioni conseguente ai suddetti atti è risultata complessivamente positiva e che l'impianto gestionale delineato ha posto le basi per un ottimale esercizio delle funzioni concessorie in materia di invalidità civile, consentendo di ridurre i tempi di evasione delle nuove pratiche di concessione e nello stesso tempo di affrontare con esito soddisfacente la definizione delle pratiche ancora giacenti, con particolare riferimento alla situazione relativa alla provincia di Roma;

CONSIDERATA l'opportunità, in considerazione dell'esperienza ormai consolidata, da parte dell'INPS, nell'esercizio delle funzioni di che trattasi, nonché al fine di migliorare

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

395 25 MAR. 2005 9

l'organizzazione e la programmazione delle attività, di procedere all'affidamento dell'attività concessoria all'INPS per un periodo più lungo pari a tre anni;

RITENUTO, pertanto, alla luce della normativa sopra indicata, nonché dei soddisfacenti risultati raggiunti:

- di dover rinnovare all'INPS l'affidamento, per un periodo di tre anni dal 15/4/2005 al 14/4/2008, con possibilità di rinnovo, dell'esercizio complessivo delle funzioni di concessione dei trattamenti economici di invalidità civile, cecità e sordomutismo, ai sensi dell'art. 80, comma 8, della Legge n. 388/2000 e dell'art. 6 della L.r. 13 settembre 2004 n. 11, in prosecuzione dell'incarico conferito con D.G.R n. 308 del 16/4/2004 e con Convenzione Reg. Cron. 4257 del 3.5.2004,
- Di dover comunque procedere, con cadenza annuale, ad una verifica delle clausole della convenzione;
- di dover riservare, per la prosecuzione e per la migliore organizzazione del servizio, una quota parte del Fondo per l'attuazione del piano socio - assistenziale regionale in favore dell'INPS e di stabilire che, per l'anno 2005, in analogia a quanto avvenuto per l'anno precedente e considerato che l'INPS dovrà curare la sperimentazione di procedure per l'informatizzazione dell'intero processo, dall'acquisizione della domanda presso le ASL alla trasmissione dei dati e dei verbali all'INPS, fino alla conclusione del procedimento di concessione ed erogazione dei benefici spettanti, tale somma è di euro 500.000,00, mentre per le annualità successive sarà di volta in volta rideterminata con appositi atti sulla base delle esigenze organizzative che si presenteranno;
- di dover acquisire, dai comuni capoluogo della Regione Lazio tutte le risorse umane e finanziarie derivanti dai provvedimenti attuativi dell'art.7 del Dlgs 31/3/1998 n.112 ad essi assegnate dallo Stato e trasferire, annualmente, quelle relative alle spese di funzionamento all'INPS;
- di dover procedere all'inquadramento del personale, trasferito dai comuni capoluogo, nel ruolo del personale della Giunta Regionale, con decorrenza dalla data di stipula della convenzione con l'INPS di cui all'art. 149, comma 2bis, della L.r. 14/99, e di utilizzarlo, anche in posizione di comando, presso le sedi dell'INPS, per il periodo di durata della convenzione;
- di dover provvedere ad integrare le unità di personale all'epoca non trasferite ai comuni rispetto a quelle previste dal D.P.C.M. 22/12/2000, anche mediante ricorso a forme flessibili di lavoro, il cui costo sarà coperto con le corrispondenti risorse compensative assegnate dallo Stato, e di assegnarle alle dipendenze funzionali dell'INPS per il periodo di durata della convenzione;
- di dover procedere al conseguente adeguamento della dotazione organica del personale della Giunta regionale in relazione alle risorse umane complessive previste nel D.P.C.M. 22/12/2000;

RITENUTO tuttavia che, nel caso in cui non sia possibile completare le procedure di trasferimento del personale, o di parte di esso, dai Comuni capoluogo alla Regione entro il termine sopraindicato, e qualora la Regione non riesca entro lo stesso termine ad integrare le unità di personale all'epoca non trasferite ai Comuni rispetto a quelle previste dal D.P.C.M. 22/12/2000, si debba procedere a concordare con l'INPS provvisoriamente e per il tempo strettamente necessario le modalità di organizzazione più opportune per il puntuale esercizio delle funzioni, sulla base dei seguenti criteri:

- a) a compensazione delle unità di personale non effettivamente trasferite dai Comuni capoluogo alla Regione, rispetto a quelle ricevute dallo Stato, e da questa conseguentemente non assegnate all'INPS, la Regione attribuirà all'INPS stesso le corrispondenti risorse economiche acquisite dai Comuni capoluogo;

39525 MAR. 2005

- b) a compensazione delle unità di personale mancanti rispetto a quelle previste dal suddetto D.P.C.M. la Regione, nelle more della loro integrazione e per la durata della carenza, assegnerà all'INPS le relative risorse economiche acquisite dai Comuni capoluogo;
- c) per le unità mancanti di cui al precedente punto b) relative al Comune di Roma la Regione potrà temporaneamente avvalersi, fino al 31/12/2005, del personale assunto dal Comune stesso mediante apposita convenzione ed attualmente messo a disposizione dell'INPS presso l'Ufficio Stralcio Invalidi Civili, atteso che trattasi di personale qualificato e con specifica competenza, essendo stato impiegato per l'esercizio delle funzioni concessorie in materia di invalidità civile sin dal periodo di gestione diretta delle stesse da parte del Comune, ed in merito al quale l'INPS ha espresso apprezzamento;
- d) per particolari ulteriori esigenze che dovessero presentarsi si potrà procedere mediante Protocolli d'intesa tra Regione, INPS e Comune interessato, a concordare in fase transitoria le soluzioni più appropriate;

DATO ATTO che per la presente deliberazione non è stato necessario esperire la procedura di concertazione, trattandosi di mero rinnovo di incarico conferito all'INPS in attuazione di specifiche leggi;

ALL'UNANIMITÀ:

DELIBERA



per i motivi indicati in premessa, che si richiamano:

- 1- Di rinnovare all'INPS l'affidamento, per un periodo di tre anni dal 15/4/2005 al 14/4/2008, con possibilità di ulteriore rinnovo, dell'esercizio complessivo delle funzioni di concessione dei trattamenti economici di invalidità civile, cecità e sordomutismo, ai sensi dell'art. 80, comma 8, della Legge n. 388/2000 e dell'art. 6 della L.r. 13 settembre 2004 n. 11, in prosecuzione dell'incarico conferito con D.G.R n. 308 del 16/4/2004 e con Convenzione Reg. Cron. 4257 del 3.5.2004;
- 2- Di procedere, con cadenza annuale, ad una verifica delle clausole della convenzione;
- 3- di riservare, per la prosecuzione e per la migliore organizzazione del servizio, una quota parte del Fondo per l'attuazione del piano socio - assistenziale regionale in favore dell'INPS e di stabilire che, per l'anno 2005, in analogia a quanto avvenuto per l'anno precedente, e considerato che l'INPS dovrà curare la sperimentazione di procedure per l'informatizzazione dell'intero processo, dall'acquisizione della domanda presso le ASL alla trasmissione dei dati e dei verbali all'INPS, fino alla conclusione del procedimento di concessione ed erogazione dei benefici spettanti, tale somma è di euro 500.000,00, mentre per le annualità successive sarà di volta in volta rideterminata, con appositi atti, in base alle esigenze organizzative che si presenteranno ;
- 4- di acquisire, dai comuni capoluogo della Regione Lazio, tutte le risorse umane e finanziarie derivanti dai provvedimenti attuativi dell'art.7 del Dlgs 31/3/1998 n.112 ad essi assegnate dallo Stato e trasferire, annualmente, quelle relative alle spese di funzionamento all'INPS;
- 5- di procedere all'inquadramento del personale, trasferito dai Comuni capoluogo, nel ruolo del personale della Giunta Regionale, con decorrenza dalla data di stipula della convenzione con l'INPS di cui all'art. 149, comma 2bis, della L.r. 14/99, e di utilizzarlo, anche in posizione di comando, presso le sedi dell'INPS per il periodo di durata della convenzione;

AE


M

395 25 MAR. 2005

- 6- di provvedere ad integrare le unità di personale all'epoca non trasferite ai Comuni rispetto a quelle previste dal D.P.C.M. 22/12/2000, anche mediante ricorso a forme flessibili di lavoro, il cui costo sarà coperto con le corrispondenti risorse compensative assegnate dallo Stato e di assegnarle alle dipendenze funzionali dell'INPS per il periodo di durata della convenzione;
- 7- di dover procedere al conseguente adeguamento della dotazione organica del personale della Giunta regionale in relazione alle risorse umane complessive previste nel D.P.C.M. 22/12/2000;
- 8- di stabilire che, nel caso in cui non sia possibile completare le procedure di trasferimento del personale, o di parte di esso, dai Comuni capoluogo alla Regione entro il termine indicato nel precedente punto 5, e qualora la Regione non riesca entro lo stesso termine ad integrare le unità di personale all'epoca non trasferite ai Comuni capoluogo rispetto a quelle previste dal D.P.C.M. 22/12/2000, o per altre esigenze particolari che dovessero eventualmente emergere, si procederà a concordare con l'INPS, e se del caso con i Comuni capoluogo interessati, provvisoriamente e per il tempo strettamente necessario le modalità di organizzazione più opportune per il puntuale esercizio delle funzioni, secondo i criteri indicati in premessa;
- 9- Di dare mandato al Direttore del Dipartimento Sociale e al Direttore Regionale "Famiglia e Servizi alla Persona" di procedere, per quanto di rispettiva competenza, in esecuzione della presente deliberazione, all'approvazione e alla sottoscrizione della convenzione con l'INPS di cui all'art. 149, comma 2 bis, della legge regionale n. 14/99, nonché all'adozione di ogni altro adempimento attuativo connesso;
- 10- Di dare mandato al Direttore Regionale "Organizzazione e Personale" di dare attuazione, per quanto di propria competenza, a quanto stabilito nella presente deliberazione relativamente al trasferimento, all'inquadramento nel ruolo del personale della Giunta Regionale e al relativo utilizzo presso le sedi dell'INPS, del personale transitato dai Comuni alla Regione ai sensi dell'art. 6 della L.r.11/2004, nonché di attivare le procedure previste dalla vigente normativa per integrare le unità di personale all'epoca non trasferite ai Comuni rispetto a quelle previste dal D.P.C.M. 22/12/2000 e all'adeguamento della dotazione organica del personale della Giunta Regionale, come indicato nel precedente punto 7.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

29 MAR. 2005



*Handwritten initials*

*Handwritten signature*